

**AVV. GIOVANNI TOFFALI**  
Via Malta n. 10 – 25124 Brescia  
Tel. e fax 030.6182512  
pec: giovannitoffali@legalmail.it  
C.F. TFFGNN80P22E897T e P.IVA. 02215520202

**TRIBUNALE DI BRESCIA**  
**RICORSO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO**  
**EX ART. 14 TER, LEGGE N. 3 DEL 2012**

Il sottoscritto **Raffaele Zubini, C.F. ZBNRFL71R19B157A**, nato a Brescia (BS) il 19/10/1971 e residente in Rodengo Saiano (BS) in Via Ponte Nuovo n. 4/F, rappresentato e difeso, giusta procura da intendersi come apposta in calce al presente atto, dall'Avv. **Giovanni Toffali** cod. fisc. TFFGNN80P22E897T, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto, in Brescia, via Malta, n. 10, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti indirizzi: fax 030.6182512 e pec giovannitoffali@legalmail.it

**Con l'ausilio**

Dell'Avv. **Emiliano Faccardi**, C.F. FCCMLN76D26E704W, con studio in Brescia (BS) in Via Solferino n. 23, nominato il 28 settembre 2021 su istanza del debitore, nella sua veste di gestore nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Brescia.

**PREMESSO CHE**

1. L'istante è lavoratore dipendente alle dipendenze della società Franciacorta Ambiente S.r.l.s. C.F. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia CCIAA N. 04175790981, assunzione part-time 50% in data 15 Marzo 2021 con uno stipendio mensile netto tra € 500,00 e € 600,00;
2. Non esercitando attività commerciale, non è soggetto all'applicazione della disciplina prevista dall'art. 1 L.F. e ss.
3. Risiede in Rodengo Saiano (BS) in Via Ponte Nuovo n. 4/F, con la madre Sig.ra Natalina Franchini, pensionata con una pensione netta mensile di circa 500 euro e con il padre Sig. Giacomo Zubini, pensionato con una pensione mensile netta pari ad euro 600 circa;
4. Il debito accumulato deriva da debiti verso L'erario a seguito dell'attività di imprenditore agricolo cessata nel 2015 e di debiti verso finanziarie per circa 23.000 euro quale fideiussore.
5. Le cause della crisi dipendono dall'incapacità dell'istante di inserirsi nel mondo del lavoro come imprenditore. È doveroso informare il Giudice che l'istante purtroppo è stato condannato nel 2004-2005 è stato condannato per i reati art. 81, 110 cp, art. 73 DPR n. 309/1990. Successivamente, pur avendo pagato il prezzo dell'errore commesso con la giustizia, non è più riuscito a reinserirsi nel



mondo del lavoro soprattutto a causa dei pregiudizi nei confronti di chi purtroppo ha commesso un errore come quello di Zubini. Egli oggi tiene una condotta irreprensibile e vuole a tutti i costi reinserirsi nella società e ripartire.

6. La crisi è tale da determinare la definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni, l'unica soluzione è dunque ravvisabile nella liquidazione prevista dall'art. 14 ter, legge n. 3 del 2012;
7. Negli ultimi cinque anni non ha fatto ricorso a una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, né per la presentazione di una proposta di accordo, né per la presentazione di una proposta di piano del consumatore, né per la presentazione di una proposta di liquidazione del patrimonio;
8. Al netto di quanto sopra, ad oggi non risultano pendenti procedimenti penali a suo carico;
9. Su istanza dell'esponente presentata all'Organismo di Composizione della Crisi di Brescia quest'ultimo nominava il professionista con funzioni di Gestore della Crisi nella persona dell'Avv. Emiliano Faccardi;
10. con l'aiuto di quest'ultimo l'esponente - in ossequio alla normativa di cui alla legge 27 luglio 2012, n. 3- ricorre all'intestato Tribunale per essere ammesso alla procedura di

### **LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO**

### **EX ART. 14 TER, LEGGE N. 3 DEL 2012**

e qualora sussistessero essere ammesso **al beneficio della esdebitazione.**

#### **Sommario**

1. Breve storia .....	2
2. Le cause della crisi.....	3
3. La situazione finanziaria, economica e patrimoniale aggiornata .....	4
3.1. Le passività.....	4
3.2. Le attività.....	4
4. Atti dispositivi degli ultimi cinque anni e atti impugnati dai creditori.....	4
5. Contenziosi in essere .....	4
6. Spese per il fabbisogno familiare .....	4
7. Spese per la redazione del piano e di procedura.....	5
8. La soluzione per far fronte alla crisi liquidazione del patrimonio .....	6
9. Riconoscimento dei limiti ex art. 14 ter l. 3/2012.....	6
10. Attestazione di fattibilità e attendibilità del ricorso.....	6

### **PREMESSE**

#### **1. BREVE STORIA**



- 1.1. L'istante è lavoratore dipendente della società Franciacorta Ambiente S.r.l.s. C.F. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia CCIAA N. 04175790981, assunto part-time 50% in data 15 Marzo 2021 con uno stipendio mensile netto tra € 500,00 e € 600,00 e risiede in Rodengo Saiano (BS) in Via Ponte Nuovo n. 4/F, con la madre Sig.ra Natalina Franchini, pensionata con una pensione netta mensile di circa 500 euro e con il padre Sig. Giacomo Zubini, pensionato con una pensione mensile netta pari ad euro 600 circa;
- 1.2. Come si evince dal modello Unico 2020, il reddito per l'anno 2019 è pari a 12.000,00 euro (RN1). Detto reddito deriva da lavoro occasionale svolto per l'appunto nel 2019;
- 1.3. Il Sig. Zubini Raffaele è padre di:
- Anna Zubini nata a Brescia il 20/07/2006 residente a Castegnato (BS) – in via Franceschine n. 125 CF: ZBN NNA 06L60 B157O;
  - Filippo Zubini nato a Brescia il 16/12/2008 residente a Castegnato (BS) in via Franceschine n. 125 CF: ZBN FPP 08T16 B157Z.
- Si tratta di figli nati al di fuori del matrimonio, attualmente conviventi con la madre e al mantenimento dei quali il padre, a causa delle condizioni sopra descritte, non è attualmente in grado di contribuire in alcun modo.
- 1.4. L'istante ha esercitato attività agricola poi cessata nel 2015 e attualmente riveste il ruolo di liquidatore nella società Giardini Franciacorta Srl in liquidazione, C.F. 03051300980, con sede in Castegnato (BS) alla Via Martiri della libertà n. 16/G. La partita iva è stata cessata in data 02.03.2015. L'Inps per mero errore non è stata informata in precedenza. Nella data del 10.05.2022 su puntale e corretto suggerimento dell'Ill.mo Gestore, Zubini mediante il sistema COMUNICA ha trasmesso all'INPS ed al Registro imprese la cessazione della posizione previdenziale indicando il 02.03.2015 come data di cessazione. Gli enti per l'effetto si adegueranno.

## **2. LE CAUSE DELLA CRISI**

Le ragioni che hanno determinato lo squilibrio economico finanziario dipendono da una sfortunata e concatenata serie di eventi che hanno determinato la definitiva crisi dell'istante, costituiti in particolare da:

- a) Impossibilità di reinserirsi nel mondo del lavoro come imprenditore in ragione del pregiudizio nei confronti di chi come lui ha subito condanne penali;
- b) Stato di depressione e dell'impossibilità di collocarsi nel mondo del lavoro;
- c) Attuale incapacità di ricostituire una realtà capace di dare sostentamento alla famiglia.

## **3. STORIA REDDITUALE**

<b>UNICO/CUD</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Annualità	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Reddito	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 5.000,00



Pertanto, l'incapacità di produrre reddito adeguato ha determinato forti difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, situazione aggravata nel tempo.

### **LA SITUAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE AGGIORNATA**

La data di riferimento per la rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'istante è, per quanto riguarda i dati bancari, riferita a febbraio 2022 (ultima Centrale Rischi della Banca d'Italia disponibile, Crif e Cai) e al 4 aprile 2022 per i carichi pendenti presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione. Gli importi indicati sono inoltre stati aggiornati ad una data più recente qualora i soggetti abbiano fornito al gestore della crisi ed al sottoscritto avvocato più recenti precisazioni del credito.

#### **3.1. LE PASSIVITÀ**

Per ragioni indipendenti dalla propria volontà il ricorrente ha accumulato le passività di seguito indicate.

<b>Categoria</b>	<b>Privilegiato</b>	<b>Chirografo</b>	<b>Totale complessivo</b>
<b>Banche</b>		<b>23.748,00 €</b>	<b>23.748,00 €</b>
MB Credit Solutions Spa		23.748,00 €	23.748,00 €
<b>Erario e enti a ruolo</b>	<b>155.052,82 €</b>		<b>155.052,82 €</b>
Agenzia delle entrate riscossione	155.052,82 €		155.052,82 €
<b>Inps non a ruolo</b>	<b>6.317,31 €</b>		<b>6.317,31 €</b>
Inps contributi e sanzioni	6.317,31 €		6.317,31 €
<b>Totale complessivo</b>	<b>161.370,13 €</b>	<b>23.748,00 €</b>	<b>185.118,13 €</b>

#### **3.2. LE ATTIVITÀ**

##### **Patrimonio mobiliare**

<b>Genere</b>	<b>Specie</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valore</b>	<b>Quota possesso</b>
Credito	Per opera professionale	Prestazione occasionale in favore di cliente: potatura per 3 anni	5.000,00 €	100

#### **4. ATTI DISPOSITIVI DEGLI ULTIMI CINQUE ANNI E ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI**

Così come espressamente richiesto dalla legge n. 3/2012, il ricorrente, con il presente ricorso, dichiara che, negli ultimi cinque anni, non è stato compiuto alcun atto dispositivo del patrimonio. Ne consegue che nessun atto è stato impugnato.

#### **5. CONTENZIOSI IN ESSERE**

L'istante dichiara di non essere parte di cause né di essere stato raggiunto da azioni revocatorie.

#### **6. SPESE PER IL FABBISOGNO FAMILIARE**

Il sostentamento del nucleo familiare è garantito dal reddito percepito dai genitori e dal reddito percepito dall'istante.



<b>Spese mensili</b>	<b>Valore</b>
Vitto	€ 500,00
Abbigliamento	€ 80,00
Abitazione:	€ 760,00
<i>affitto intestato alla madre Franchini Natalina</i>	€ 400,00
<i>acqua</i>	€ 70,00
<i>energia elettrica</i>	€ 80,00
<i>gas</i>	€ 80,00
<i>manutenzione ordinaria</i>	€ 50,00
<i>manutenzione straordinaria</i>	€ 80,00
Sanità: medicinali e visite mediche	€ 250,00
Trasporti	€ 80,00
Spese telefoniche	€ 61,00
Prodotti per la cura personale	€ 45,86
Totale	€ 1.776,86
<b>Parametro ISTAT per famiglia con 2 anziani</b>	<b>€ 2.717,47</b>
Soglia proposta ex art. 14 ter c. 6 L. 3/2012	€ 1.200,00

Le spese annue sopra stimate sono in linea con i parametri ISTAT per il nord. Secondo l'istituto nazionale di statistica, infatti, considerata la tipologia del nucleo familiare le spese quantificate risultano nella media del range di riferimento. Per una famiglia con 2 anziani, la spesa media mensile è pari a 2.717,47 euro. Considerata dunque la quota parte di un terzo facente capo all'istante (Euro 905,2), e sommando alla medesima il mantenimento per n. figli cui il sig. Zubini è tenuto (Euro 500,00, applicando il valore minimo di Euro 250,00 per figlio in uso presso l'intestato Tribunale di Brescia), la somma complessiva di Euro 1.200,00 mensili che egli indica, ai sensi dell'art. 14-ter comma 6 legge 3, come importo necessario per il mantenimento suo e della famiglia appare congrua.

Preso atto di tale importo si invita il giudice ad assumere provvedimento ex art. 14 ter comma 6, come indicato anche nel successivo paragrafo 9.

## **7. SPESE PER LA REDAZIONE DEL PIANO E DI PROCEDURA**

Le spese sostenute per la predisposizione del ricorso, per la nomina dell'organismo di composizione, per la redazione della domanda di ammissione alla liquidazione del patrimonio, della relazione dell'organismo di composizione e per l'attestazione da parte del nominato gestore possono essere ipotizzate nella misura indicata nella tabella:

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Redazione ricorso liquidazione patrimonio Avv. Toffali	1.000,00 €
Redazione relazione Gestore Avv. Faccardi	1.075,65 €
<b>TOTALE</b>	<b>2.075,65 €</b>



Le spese in prededuzione per la liquidazione del patrimonio sono state stimate ipotizzando che l'auspicato decreto di apertura della procedura preveda che la vendita dei beni del debitore debba avvenire tramite procedure competitive, come peraltro richiesto dall'art.14 *novies* della L.3/2012.

## **8. LA SOLUZIONE PER FAR FRONTE ALLA CRISI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO**

Tenuto conto dell'ammontare del passivo, della composizione dell'attivo e della definitiva incapacità di fare fronte alle obbligazioni contratte a titolo personale e/o quale garante di terze società, l'istante non può che ricorrere al tribunale affinché con decreto dichiari l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex. art. 14ter L. 3/2012, con assegnazione della somma ricavata dalla vendita dei tutti i beni secondo l'ordine previsto dalla Legge.

<b>Valore stimato del patrimonio immobiliare</b>	0,00 €
<b>Valore stimato del patrimonio mobiliare</b>	5.000,00 €
<b>Valore complessivo del patrimonio</b>	<b>5.000,00 €</b>

La liquidazione dei beni come sopra indicati garantirebbe ai creditori, compresi quelli in prededuzione, la soddisfazione nei modi in appresso ipotizzati, ed attribuendo alle singole masse le spese specifiche e quelle comuni pro quota:

	<b>Totale</b>	<b>Totale Soddisfatto</b>	<b>% Soddisfazione</b>
<b>Crediti Prededucibili</b>	2.075,65 €	2.075,65 €	100%
<b>Crediti Ipotecari</b>	0,00 €	0,00 €	0%
<b>Crediti Privilegiati</b>	161.370,13 €	2.924,35 €	2%
<b>Crediti Chirografari</b>	23.748,00 €	0,00 €	0%
<b>TOTALE</b>	<b>€ 187.193,78</b>	<b>€ 5.000,00</b>	

## **9. RICONOSCIMENTO DEI LIMITI EX ART. 14 TER L. 3/2012**

Il ricorrente fa istanza al Giudice affinché fissi il limite entro il quale restino esclusi dalla liquidazione gli importi che l'istante percepisce a titolo di reddito derivante da attuale o di eventuale futura occupazione. Per far fronte alle spese di mantenimento, a norma dell'art. 14 ter sesto comma si fa istanza al Giudice affinché fissi il limite di esclusione dalla liquidazione gli importi che il debitore guadagnerà con la propria futura attività di lavoro autonomo o dipendente. Tale limite, ad avviso dello scrivente, può essere individuato nella somma minima di € 1.200,00. Detto importo al netto dell'imposizione Irpef e Cassa, consentirebbe infatti al ricorrente di fare fronte alle proprie spese.

## **10. ATTESTAZIONE DI FATTIBILITÀ E ATTENDIBILITÀ DEL RICORSO.**

L'Avv. Emiliano Faccardi - quale professionista nominato ai sensi dell'art. 15 comma 9 della legge n. 3/2012, facente funzione di organismo di composizione della crisi - con la relazione allegata ha rilasciato parere favorevole sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal proponente a corredo della proposta, nonché sulla sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dall'art. 14ter L. 3/12.



Altrettanto positivo è il giudizio dell'O.C.C. sull'attendibilità e completezza della situazione debitoria e dell'inventario dei beni.

Tutto ciò premesso, il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

### **VISTA**

la relazione predisposta dall'**Avv. Emiliano Faccardi**

### **RITENUTI**

sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dagli artt. 9 e 14 ter ex L. 3/2012

### **CHIEDE**

all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Brescia di pronunciare decreto con il quale dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione, con ogni consequenziale provvedimento o statuizione e, per l'effetto, di voler:

1. nominare il liquidatore, valutando l'opportunità di individuare tale soggetto nella persona dello stesso Avv. Emiliano Faccardi così da evitare ulteriori spese in danno ai creditori;
2. disporre che non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali nei confronti del ricorrente, né essere disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dello stesso da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla domanda;
3. stabilire idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto;
4. valutata l'opportunità e l'esigenza di liquidare con celerità l'attivo, autorizzando il nominando liquidatore a procedere alle vendite e alla successiva assegnazione/distribuzione delle somme ricavate;
5. fissare i limiti di cui all'art. 14 ter comma 6 lett. b L. 3/12 entro i quali le somme guadagnate dal ricorrente in corso di procedura restino escluse dalla liquidazione.

\*\*\*

Riservata ogni ulteriore integrazione e precisazione della situazione economica - finanziaria, unitamente al presente atto si producono:

1. Nomina OCC;
2. Ricorso sottoscritto;
3. Relazione OCC con rispettivi allegati e preventivo sottoscritto;
4. Inventario dei beni;
5. Elenco creditori con indicazione delle somme;
6. Certificato di stato di famiglia e residenza;
7. Carta d'identità e codice fiscale istante;
8. Carta d'identità e codice fiscale della madre;
9. Carta d'identità e codice fiscale del padre;



10. CUD 2021 istante;
11. Unico 2020 istante;
12. Visura camera di commercio;
13. Certificato cessazione attività;
14. Visura catastale ed ipotecaria negativa;
15. Centrale rischi Banca d'Italia;
16. Crif;
17. CAI;
18. Situazione debitoria Riscossione;
19. Carichi pendenti Procura della Repubblica;
20. Casellario giudiziale Procura della Repubblica;
21. Scheda persona completa;
22. Visura di non protesti;
23. Visura ordinaria Franciacorta Ambiente Srls;
24. Buste paga;
25. Modello unificato LAV;
26. Contratto di affitto;
27. CUD 2014 del padre.

\*\*\*

Quanto al contributo, esso va indicato in € 98,00 cui devono aggiungersi marche per € 27,00.

\*\*\*

Si dichiara, inoltre, di volere ricevere le comunicazioni anche ai seguenti indirizzi: Fax: 030.6182512;  
PEC: [giovannitoffali@legalmail.it](mailto:giovannitoffali@legalmail.it).

Brescia, li 17 maggio 2022

Avv. Giovanni Toffali

Zubini Raffaele





**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

sezione quarta civile

Il giudice Andrea Giovanni Melani,  
nel procedimento di liquidazione del patrimonio *ex artt.14-ter ss. l. 27 gennaio 2012, n. 3*;  
letta la domanda presentata da Raffaele Zubini;  
letti i documenti in atti;  
letta la relazione dell'avv. Emiliano Faccardi, nominato quale professionista con le funzioni di organismo di composizione della crisi;  
ritenuto che la domanda soddisfi i requisiti previsti dall'art. 14-ter l. n. 3/2012;  
dovendo procedere a determinare l'entità del reddito da riservare al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia *ex art. 14-ter, co. 6, lett. b), l. n. 3/2012*, tenuto conto dei limiti discendenti dall'esclusione dalla liquidazione del patrimonio sovraindebitato [14-ter, co. 6, lett. a) ss., l. n. 3/2012];  
rilevato che nella specie, secondo le ultime risultanze, il ricorrente percepisce una retribuzione netta inferiore ad euro 600,00 (doc. n. 24);  
rilevato che il ricorrente ha indicato come spese per il sostentamento *ex art. 9, co. 2, l. n. 3/2012* l'importo mensile complessivo di euro 1.200,00;  
ritenuto che la pretesa del ricorrente non possa trovare pieno accoglimento, tenuto conto del tenore di vita, da ritenersi modesto, visto il dedotto stato di sovraindebitamento; va sicuramente considerato l'obbligo di mantenimento di due figli;  
ritenuto pertanto che la somma esclusa dalla liquidazione possa essere determinata in euro 1.000,00 mensili, sicché, in positivo, la residua somma del reddito è destinata alla liquidazione;  
si rammenta che l'entità così determinata è suscettibile di revisione in caso di sopravvenute circostanze idonee ad incidere effettivamente su di essa, ivi compreso il venire meno del concorso simultaneo di crediti aventi causa diversa;  
ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15, co. 8, l. n. 3/2012;

**p.q.m.**

letto e applicato l'art.14-*quinquies* l. 27 gennaio 2012, n. 3,

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di Raffaele Zubini (c.f. ZBNRFL71R19B157A), nato a Brescia, il 19 ottobre 1971, e residente in Rodengo Saiano (BS), via Ponte nuovo, n. 4/f, per la durata minima di quattro anni alle condizioni indicate in ricorso;
- 2) nomina liquidatore l'avv. Emanuele Faccardi, con studio in Brescia, via Solferino, n. 23, autorizzandolo sin d'ora ad acquisire presso i competenti enti o soggetti



- terzi (I.N.P.S., datore di lavoro, etc.) informazioni e rendicontazioni relative ad eventuali cessioni, delegazioni, pignoramenti etc.
- 3) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, riservando ogni diverso provvedimento all'esito della presentazione di separate istanze;
  - 4) dispone, sotto pena di nullità, che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;
  - 5) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i relativi uffici giudiziari ed i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle proprie determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;
  - 6) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati in sunto almeno una volta sull'apposta pagina del sito Ilcaso.it, entro quaranta giorni dalla comunicazione del provvedimento;
  - 7) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i registri camerali se il debitore vi è iscritto;
  - 8) ai sensi dell'art. 14-*ter*, co. 6, lett. b), l. n. 3/2012 in relazione agli stipendi, salari, pensioni e a ciò che il debitore guadagna con la sua attività, dispone nei termini di cui in parte motiva (il liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale del debitore);
  - 9) dispone che il liquidatore, in pendenza della procedura, depositi istanze al giudice delegato soltanto nei casi contemplati dalla l. n. 3/2012 e quindi in occasione dei seguenti adempimenti:
    - richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14-*octies*, co. 4);
    - deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14-*novies*, co. 1);
    - prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14-*novies*, co. 2);
    - segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospendere gli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14-*novies*, co. 3);
    - richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14-*novies*, co. 3);
    - richiesta di liquidazione del compenso (artt. 14 ss. d.m. 24 settembre 2014, n. 202);
    - richiesta di chiusura della procedura (art. 14-*novies*, co. 5);
    - richiesta di autorizzazione all'esperimento di azioni di conservazione del patrimonio (art. 14-*decies*);
  - 10) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte e che, all'approssimarsi delle operazioni di chiusura, depositi un rendiconto secondo il modulo mutuato dall'art. 116 l.f.;



11) dispone che il liquidatore provveda alla pubblicazione di copia del ricorso e del decreto sul sito di questo Tribunale, avendo cura di oscurare i dati sensibili.  
Si comunichi al ricorrente e al liquidatore.

Brescia, 26 maggio 2022

Il giudice  
Andrea Giovanni Melani

